



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO PER L'USO DEI TERRENI GESTITI DALL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA PER ATTIVITÀ PASCOLIVE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1. Campo di applicazione

Con il presente Regolamento sono disciplinate le attività di pascolo svolte all'interno delle aree gestite a diverso titolo dall'Ente Foreste della Sardegna (di seguito Ente), ad eccezione di quelle in occupazione temporanea ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

Le tipologie di soprassuolo in cui può essere esercitato il pascolo sono di seguito elencate, in base a quanto disposto dal D.L.vo 227/2001, dalla L.R. n. 4 del 9 febbraio 1994 e secondo le definizioni derivanti dall'art. 3 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (allegato "A"), approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24 del 23 agosto 2006:

1. Boschi/macchia mediterranea, ovvero terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse insistono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura del suolo non inferiore al 20 per cento con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono altresì assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Per le aree interessate dalla presenza di sughera, la definizione di sughereta è sancita dagli artt. 9 e 10 della L.R. 9 febbraio 1994, n.4

2. Garighe, pascoli arborati e cespugliati, pascoli e incolti produttivi, ovvero formazioni arbustive o arboree rade con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri, pendenza media inferiore al 20 per cento e copertura del suolo inferiore al 20 per cento della superficie, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Art.2. Soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari del presente Regolamento sono gli allevatori, secondo la seguente distinzione:

- nel caso di aree in concessione trentennale da parte dei Comuni, soggetti beneficiari sono gli allevatori risultanti da apposito elenco fornito dalle Amministrazioni Comunali;
- nel caso di terreni Demaniali tutti gli allevatori, coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che facciano richiesta, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Art.3. Durata della concessione e carico di bestiame

Le concessioni possono avere durata annuale o frazioni dell'anno.

Il carico di bestiame, se non diversamente disposto da specifiche norme e regolamenti, è diversificato per specie e per tipologia di soprassuolo (come definito al precedente art. 1).

- a) Nei Boschi e macchia mediterranea, il pascolo seguirà quanto disposto dagli artt. 25 e 26 delle P.M.P.F.
In particolare il carico massimo ammissibile in queste aree è così stabilito:
nel periodo compreso tra il giorno 15 aprile e il 15 luglio
- ovini n. 3 capi/ettaro
 - bovini n. 0,5 capi/ettaro
 - equini n. 0,5 capi/ettaro
- Per i rimanenti 9 mesi
- ovini n. 1 capi/ettaro
 - bovini n. 0,2 capi/ettaro
 - equini n. 0,1 capi/ettaro
 - suini n. 0,2 capi/ettaro, solo in aree recintate come previsto da quanto disposto dalla vigente normativa sanitaria.
- b) Nelle garighe, pascoli arborati e cespugliati, pascoli e incolti produttivi, con pendenza media del terreno inferiore al 20 per cento, il carico massimo ammissibile dovrà essere stabilito con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale competente dell'Ente, previa autorizzazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., osservando le norme dettate dal titolo III delle P.M.P.F., artt. 51 e 52. e di concerto con il Comune proprietario nel caso di terreni in concessione trentennale all'Ente, ai sensi del comma 5, art. 51 delle P.M.P.F.
- c) Il pascolo nelle sugherete di cui all'art. 9 della L.R. 4/94 è regolato altresì dalle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 della L.R. 4/94 stessa.

In tutte le aree con pendenza media del terreno superiore al 20 per cento, il carico massimo di capi per ettaro è quello previsto per le aree definite come bosco o macchia mediterranea.

Art.4. Pascolo caprino

Il pascolo delle capre nei terreni gestiti dall'Ente potrà essere autorizzato, con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale competente dell'Ente, previa autorizzazione del C.F.V.A. e osservando le norme dettate dal titolo I art. 26 delle P.M.P.F.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Art.5. Pascolo su aree sottoposte a specifiche misure di tutela

Nelle aree ricadenti all'interno della rete Natura 2000 (Z.S.C. Dir. 92/43/CEE e Z.P.S. e Dir. 79/409/CEE), nei territori compresi all'interno di aree naturali protette, Oasi di protezione faunistica (L.R. 23/98), Riserve e Parchi Nazionali (L. 394/91), Riserve e Parchi Regionali (L.R. 31/89), o comunque sottoposti a specifiche misure di tutela, l'attività di pascolo è prevista dai relativi Piani di gestione e Regolamenti.

Le autorizzazioni al pascolo, relative modalità e carico di bestiame, dovranno pertanto essere sottoposte a preventiva autorizzazione da parte delle Autorità di gestione.

Art.6. Richiesta di fida pascolo

Le aree destinate al pascolo sono quelle individuate dal piano delle aree pascolabili redatto a cura della Direzione dei Lavori di ogni UGB.

L'assegnazione di fida pascolo è subordinata a specifica domanda da presentare al Servizio Territoriale competente dell'Ente, utilizzando il modello prestampato fornito dall'Ente e compilato in tutte le sue parti (allegato "B"), entro i termini preventivamente stabiliti a seguito di avviso che verrà inoltrato annualmente ai Comuni e pubblicato sul sito ufficiale.

Ad esso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del registro di carico e scarico aziendale aggiornato, per l'individuazione dei contrassegni auricolari;
- copie di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dalla ASL di appartenenza (ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni) da cui si evince che i capi, da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono, sono indenni da malattie infettive o negativi da prove sierologiche.

In tutti i casi le domande di fida pascolo saranno assegnate seguendo l'ordine cronologico di registrazione al protocollo dell'Ente.

Art.7. Richiesta di nuova fida pascolo

Nel caso di richiesta per l'autorizzazione della I concessione al pascolo la domanda dovrà essere inoltrata nel modo seguente:

- spedita a mezzo AR al Servizio Territoriale dell'Ente competente per territorio
- recapitata a mano al Servizio Territoriale dell'Ente competente per territorio
- recapitata a mano presso la sede del Complesso Forestale dell'Ente competente per territorio (che provvederà a registrarla sul proprio protocollo e inoltrarla al Servizio Territoriale dell'Ente competente)

Il Servizio Territoriale dovrà richiedere parere di fattibilità al Direttore del Complesso Forestale.

In caso di parere positivo e nei casi previsti dalle P.M.P.F., il Servizio Territoriale provvederà a:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

- richiedere nulla osta e autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. ai sensi dell'art. 26 e artt. 51 e 52 delle P.M.P.F.;

- verificare la documentazione correlata richiesta (certificato ASL, Registro di carico e scarico bestiame ecc.);
Il Servizio Territoriale, verificata tutta la documentazione richiesta, procederà inviando al richiedente la comunicazione di fida pascolo, due copie del contratto di fida pascolo (allegato "D") dove saranno specificate le normative da rispettare e in allegato il bollettino di c/c postale prestampato indicante la somma da versare e/o le altre modalità di pagamento.

Il concessionario dovrà far pervenire al Servizio Territoriale, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione (pena la decadenza della concessione), l'attestazione di avvenuto pagamento e tutte le copie del contratto di fida pascolo, sottoscritte dal concessionario per accettazione.

Il Servizio Territoriale, verificata tutta la documentazione richiesta, provvederà a:

- rilascio dell'autorizzazione, inviandola contestualmente al richiedente, alla U.G.B. di competenza e al C.F.V.A. per l'attività di vigilanza

- inserire i dati relativi al contratto per la fatturazione nel programma preposto.

Il Direttore del Complesso Forestale, a seguito di rilascio dell'autorizzazione, dovrà:

- controllare e verificare l'adempimento del contratto (corrispondenza delle aree concesse in pascolamento, numero dei capi, specie, ecc.)

- segnalare ufficialmente al Servizio Territoriale e all'Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. di competenza eventuali sconfinamenti, sovraccarico di bestiame e/o qualsiasi altra inadempimento, ai sensi del presente Regolamento e del contratto di fida pascolo.

Art.8. Rinnovo fida pascolo

Nel caso di rinnovo della fida pascolo, il procedimento di concessione è analogo, eccetto la parte riguardante l'autorizzazione del C.F.V.A. e il parere di fattibilità del Direttore del Complesso Forestale, salvo i casi in cui si dovessero manifestare dichiarate condizioni ostative (es. passaggio di incendio). In questo caso sarà inoltrata unicamente la comunicazione dell'avvenuto rinnovo per le verifiche di competenza.

Art.9. Modalità di pagamento

Il pagamento della fida pascolo dovrà avvenire a mezzo bollettino di c/c postale prestampato indicante la somma da versare, calcolata mediante l'applicazione dei prezzi unitari regionali per tipologia di armento, di cui al prezzario (allegato "C"). Il pagamento potrà avvenire anche tramite bonifico bancario e, ove possibile, tramite carta di credito o bancomat o ancora via Internet, previa sottoscrizione del modello di concessione fida pascolo (allegato "B").

Il Servizio Territoriale competente dovrà, a seguito dell'avvenuto pagamento, emettere fattura per quanto incassato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

TITOLO II PRESCRIZIONI

Art.10. Validità della concessione

La validità della concessione è subordinata alla dimostrazione mediante esibizione, presso gli uffici del Complesso Forestale competente, della ricevuta dell'avvenuto pagamento ai sensi dell'Art. 8. Il periodo di validità della concessione, riportato sul contratto, è inderogabile e l'area di pascolo è esclusivamente quella individuata e sottoscritta dal concessionario che pertanto è obbligato a mantenere il bestiame nell'area assegnata. Il concessionario dovrà comunicare al personale preposto alla sorveglianza, il giorno e l'ora in cui intende introdurre il bestiame al pascolo. Il Pascolo di animali al di fuori dal periodo della concessione o dell'area assegnata è considerato pascolo abusivo pertanto perseguibile a norma del vigente Codice Penale.

Art.11. Obblighi sanitari

Prima dell'immissione del bestiame al pascolo il concessionario dovrà esibire, al personale incaricato dell'U.G.B. competente, un certificato del servizio veterinario della ASL (ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni) dal quale risulti che i capi da introdurre sono immuni da qualsiasi malattia infettiva. Nel caso dell'eventuale successivo manifestarsi di patologie contagiose, il concessionario dovrà isolare gli animali, informare entro le 24 ore il Servizio veterinario della ASL e il Servizio Territoriale competente dell'Ente e infine ottemperare alle misure di profilassi eventualmente prescritte.

Il pascolo, in particolare quello suino, dovrà in ogni caso rispondere scrupolosamente a quanto disposto dalle vigenti normative sanitarie.

In caso d'inosservanza si procederà alla revoca della concessione per tutto il bestiame, senza diritto al rimborso dei canoni pagati. La concessione di fida pascolo è subordinata alle vigenti leggi di Polizia Veterinaria.

Art.12. Custodia e Sorveglianza del bestiame

Nel termine indicato dal personale dell'Ente, il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione di apposite chiudende rustiche, atte a contenere il bestiame, in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio del suddetto personale.

Per la custodia dell'ovile e del bestiame è consentito avere cani da guardia, il cui numero non può essere superiore a 2 (due) unità. In osservanza dell'art. 4 della L.R. 18/5/94 n. 21 è assolutamente vietato detenere, all'interno delle aree gestite dall'Ente, cani per i quali non sia dimostrabile il titolo di proprietà mediante certificato d'iscrizione all'anagrafe canina.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

La detenzione di cani dovrà comunque assicurare quanto previsto dalle vigenti norme sul benessere animale, in particolare Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, oltre alla verifica di:

- iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della L.R. 18/5/94 n. 21 e successive modificazioni
- assicurazione per danni contro terzi ai sensi dell'Ordinanza Min. Salute 12 dicembre 2006 (G.U. n. 10 del 13 gennaio 2007) e successive modificazioni.

Eventuali inosservanze di quanto sopra e del Regolamento di Polizia Veterinaria, saranno denunciate alle autorità competenti (Comune, Serv. Veterinario ASL).

Art.13. Divieti

È rigorosamente vietato al concessionario e/o suoi collaboratori:

- il pascolo nelle zone in attualità di coltura interessate da giovani rimboschimenti non affermati e in quelle percorse da incendio, secondo quanto sancito dall'art. 25 delle P.M.P.F. e art. 10 della L. 21 novembre 2000 n. 353, Legge quadro in materia d'incendi boschivi;
- abbandonare il bestiame e/o avvalersi per la custodia di soggetti di età inferiore agli anni 14;
- introdurre animali non identificabili e contrassegnati secondo la normativa vigente;
- introdurre al pascolo un numero di capi maggiore e/o di specie diverse da quelle indicate nella concessione;
- procedere alla sostituzione degli animali anche se della medesima specie;
- realizzare qualsiasi recinzione e/o manufatto senza la preventiva autorizzazione del Servizio Territoriale dell'Ente competente territorialmente
- accendere fuochi
- asportare prodotti della foresta, sfrondare o potare alberi e arbusti, l'abbacchiatura di ghiande, castagne, noci, ecc,
- detenere strumenti o attrezzi atti a perseguire comportamenti illeciti.

Art.14. Revoca della concessione

La mancata osservanza anche di una sola prescrizione di cui ai precedenti articoli potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell'Ente, la decadenza della concessione senza diritto alla restituzione, anche parziale, dei corrispettivi versati. In caso di danneggiamento il concessionario del bestiame sarà solidamente responsabile di eventuali danni arrecati. È prevista, in ogni caso, l'azione penale per i fatti che possano esserne soggetti.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare, anche prima della scadenza, la concessione ove ciò corrisponda, a suo insindacabile giudizio, a imprescindibili esigenze connesse con l'attività istituzionale dell'Ente stesso.

Art.15. Verifiche e controlli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

L'Amministrazione dell'Ente si riserva di effettuare controlli e verifiche, ogni qualvolta si ritenga opportuno e/o necessario.

Art.16. Divulgazione

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa ai comandi di Polizia Municipale dei Comuni in cui ricadono terreni gestiti dall'Ente, alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e pubblicato su sito web dell'Ente Foreste.

Art.17. Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, s'intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e/o regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, vincolo idrogeologico

R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, regolamento di applicazione del R.D. 3267/23

Decreto dell'A.D.A. n. 24/CFVA del 23 agosto 2006, approvazione delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" (P.M.P.F.)

L.R. 9 giugno 1999, n. 24, istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna

L.R. 12 giugno 2006, n. 9, conferimento di funzioni e compiti agli enti locali

L.R. 9 febbraio 1994, n. 4, disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura

P.F.A.R. - Piano Forestale Ambientale Regionale D.G.R. 3/21 del 24/01/2006 ai sensi del D.Lgs 227/2001 art. 3 comma 1

Dir. 79/409/CEE 2 aprile 1979, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici

Dir. 92/43/CEE 21 maggio 1992, "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"

D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003, recepimento Dir. 92/43/CEE

L. 14 Febbraio 1994, n. 124, ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Biodiversità (Rio de Janeiro 5 Giugno 1992)

L. R. 29 luglio 1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna

L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle aree protette

L. R. 7 giugno 1989, n. 31, norme per l'istituzione e la gestione dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale

L. 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia d'incendi boschivi

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

L. 23 dicembre 1978, n. 833, istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria

L.R. 18 maggio 1994 n. 21, norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina

ORDINANZA del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Allegato “A”

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE PER I BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 3

Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione delle P.M.P.F. si intende per:

1. **Bosco, foresta, selva** : quanto definito all'art.2 del D.L.vo 18.05.2001 n° 227.
2. **Arboricoltura da legno** : quanto definito all'art.2 del D.L.vo 18.05.2001 n° 227.
3. **Macchia mediterranea** : un consorzio vegetale di arbusti ed alberelli legnosi sclerofilli di altezza compresa tra m.1-4 e copertura delle chiome superiore al 50% sul terreno, costituito da specie come corbezzolo, fillirea, ginepro, leccio, alaterno, lentisco, citiso, mirto, cisto etc.; inoltre le formazioni a ginepro sulle dune litoranee ancorché con una densità inferiore a quella prevista per la macchia; non sono tuttavia compresi nella definizione gli arbusteti radi (con copertura inferiore al 50%) a cisto, ginestre, lentisco che costituiscono forme di degradazione estrema del bosco, spesso ad utilizzo prevalentemente pascolivo e associate ad incendio ripetuto nel tempo.
4. **Garighe montane** : le formazioni arbustive “a cuscinetto” o prostrate su calcare, anche con densità e altezza inferiori a quelle stabilite per la macchia e le formazioni arbustive prostrate o a cuscinetto su altri substrati (cristallini) oltre i 1000 m. di quota.
5. **Strame o lettiera**: prodotto d'accumulo di residui di foglie, frustoli legnosi, semi, resti di piccoli animali etc. di uno o due anni di età, ancora ben riconoscibili nelle loro strutture, la cui parziale frantumazione avvia il processo di umificazione, cioè la trasformazione in residui non più riconoscibili nella loro forma e modificati dal punto di vista chimico (acidi umici) in modo tale da rendere disponibili i composti organici al suolo e garantirne la fertilità.
6. **Sorrenamento**: movimento delle sabbie dunali o, in generale, dei compendi sabbiosi litoranei determinato dal vento, dall'acqua o dalla gravità a causa della mancata protezione vegetale sia arborea che arbustiva e che possa determinare danno pubblico.
7. **Frascame**: materiale minuto di risulta proveniente dalle utilizzazioni in bosco, costituito da ramuli, foglie, e branche laterali il cui diametro alla base del taglio non sia superiore ai 4 cm. (diverse da quelle appezzate come legna da ardere, il cui diametro è uguale o maggiore di cm. 4 nella sezione minore).
8. **Riceppatura**: rifinitura del taglio della ceppaia utilizzata in modo da impedire il ristagno dell'acqua sulla sua superficie e abbassamento dello stesso taglio, ove possibile, fino al colletto della pianta per consentire la riemissione di nuovi polloni robusti.
9. **Scosciamento**: eliminazione di porzioni di ceppaia invecchiata e di polloni mediante l'uso di picconi o altri attrezzi non taglienti.
10. **Bosco d'alto fusto** (o fustaia) : un bosco che, in ragione della sua origine nell'attuale ciclo di coltivazione, si è generato prevalentemente da seme e solo in parte (max. 30% degli assi arborei) per via agamica, ovvero è derivato da origine agamica e che per processi colturali lunghi di coltivazione (avviamento) presenta una struttura ad individui distinti monocormici e ad apparato radicale affrancato dalla vecchia ceppaia e ben distribuiti nello spazio, in grado di produrre nuovo seme; può essere coetaneo (nel caso ad esempio delle pinete litoranee o dei rimboschimenti) o disetaneo (con evidenti varie classi di età dallo stadio giovanile a quello adulto).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

11. **Bosco ceduo:** un bosco che in ragione della capacità pollonifera delle ceppaie, dopo il taglio si rinnova prevalentemente per via agamica, anche se può presentare giovani piante da seme; si distingue in :

1) **Bosco ceduo semplice**, senza matricine assoggettato a tagli periodici a raso (di robinia, nocciolo, pioppo, salice);

2) **Bosco ceduo semplice** con matricine , come il precedente ma con rilascio di matricine come definite al punto 15 e nel numero previsto all'art. 44;

3) **Bosco ceduo invecchiato**, un bosco ceduo la cui età ha superato il doppio del turno;

4) **Bosco ceduo composto**, costituito da un livello superiore di piante d'alto fusto disetanee (da almeno 3 fino a 5 classi di età multiple del turno del ceduo) e da un livello di ceduo che può essere semplice, coetaneo o a sterzo; la componente d'alto fusto è costituita da non meno di 230 matricine/ha., di cui almeno 25 di età pari o superiore a 3 volte il turno (3T) e diametro a m. 1,30 pari o maggiore di 20 cm., 75 di età pari o superiore a 2 volte il turno (2T), nonché almeno 130 allievi, cioè giovani piante da seme o polloni di età pari al turno (1T).

12. **Bosco irregolare:** qualunque altra formazione forestale legnosa arborea che non presenti i caratteri descritti ai punti 10 e 11.

13. **Ceduazione a capitozza:** taglio ad una data altezza (da 3 a 5 m.) delle branche laterali e del fusto apicale, con l'emissione dei giovani polloni all'altezza del taglio.

14. **Ceduazione a sgamollo:** taglio dei rami laterali con rilascio delle fronde apicali.

15. **Matricine:** piante risparmiate dal taglio, che abbiano una età almeno pari (preferibilmente doppia o, nel caso del ceduo composto, di età pari a 3-5 volte) al turno del ceduo e che siano ben conformate, robuste, con diametro misurato a m. 1,30 da terra pari o maggiore di 12,5 cm. per gli allievi e almeno pari a cm. 20 per le matricine di età 3T, a chioma ampia ed equilibrata, in grado di garantire una buona produzione di seme e che diano garanzie di resistere, una volta isolate dal taglio, ai venti o ad altre situazioni ambientali negative (neve, ghiaccio etc.).

16. **Trasformazione di bosco o terreno saldo in altra qualità di coltura:** qualunque modificazione permanente del suolo dal punto di vista agronomico, insediativo, infrastrutturale (esemplificativamente strade, cave, miniere, parcheggi etc.) che, spesso eseguita con mezzi meccanici, possa causare con danno pubblico pregiudizio alla stabilità del suolo e turbativa alla regimazione delle acque.

17. **Utilizzazione del bosco:** il taglio alla fine del turno, stabilito secondo la specie e le finalità della coltivazione a norma delle presenti prescrizioni.

18. **Diradamenti:** l'insieme di operazioni di riduzione e prelievo della biomassa legnosa in periodo intermedio al taglio finale di utilizzazione, quando i polloni o le piante da seme sono ben differenziati per selezione interna; con questi interventi i polloni o le piante rilasciate si sviluppano al meglio e si eliminano i soggetti deperienti, dominati o in cattive condizioni fitosanitarie. Le piante rilasciate costituiscono, salvo diradamenti successivi, il popolamento finale.

19. **Periodica lavorazione:** lavorazioni del terreno ripetute nel corso dell'anno, annuali o in cicli con periodicità fino a cinque anni.

20. **Terreni saldi:** terreni mai assoggettati a periodica lavorazione e quelli la cui periodica lavorazione sia stata abbandonata da almeno 10 anni, e/o in cui si siano insediate formazioni vegetali arbustive e/o arboree spontanee; sono escluse da tale definizione le superfici occupate da colture agrarie arboree (vigneti, oliveti, castagneti da frutto, nocciolieti, carrubeti, mandorleti) per le quali anche dopo 10 anni la lavorazione può essere considerata un "ripristino di coltura agraria".

21. **Dissodamento:** operazione con la quale si rende atto alla coltivazione un terreno incolto o da lungo tempo (10 anni) non lavorato; è un lavoro tipicamente profondo con un minimo di almeno 50 cm. ed eseguito con aratro (anche a dischi) e/o ripper svolgendo un sostanziale rimescolamento superficiale e profondo del suolo tale da renderlo esposto a possibili processi erosivi. Si intende quale operazione principale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

22. **Scasso**: operazione di aratura a grande profondità di un terreno destinato ad impianto di una coltura arborea. Si intende quale operazione principale.

23. **Spietramento**: si distingue in spietramento superficiale, teso alla raccolta e allontanamento del solo materiale pietroso completamente libero in superficie, da realizzare senza alcun movimento di terra, e lo spietramento profondo, teso alla raccolta e allontanamento di materiale pietroso e/o roccioso inserito all'interno del suolo (trovanti), connesso allo scasso e al dissodamento, di cui costituisce operazione complementare.

24. **Rottura del cotico erboso**: operazione superficiale a carico del feltro radicale in colture erbacee e interessante solamente l'orizzonte organico del suolo, con esclusione del rimescolamento delle frazioni organica e minerale, mediante l'utilizzo di soli strumenti discissori puri (erpici e/o vibratorii).

25. **Strade, piste e sentieri**: viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o prevalente. Si distinguono i seguenti tipi di rete viabile:

- principale (strade): la rete viabile principale è formata da strade a fondo artificiale o comunque migliorato (con massicciata, ghiaia, ecc.), di larghezza variabile tra i 3,5 ed i 6 m, percorribile da veicoli a motore (autovetture ed autoveicoli, autocarri, trattori con rimorchio, etc.). Comprende le strade camionabili principali, le strade camionabili secondarie.
- secondaria (piste forestali e stradelli di esbosco): la rete viabile secondaria è formata da piste di servizio e stradelli di esbosco permanenti e temporanei, larghi al massimo 3,5 m, con fondo naturale, realizzati con o senza movimento terra e senza opere d'arte salvo il semplice modellamento e rimozione di materiali dalla superficie.
- "sentieri" : percorsi ad esclusivo transito non meccanizzato, formatosi per effetto del passaggio pedonale o animale; la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta (inferiore o uguale a 1,5 m).

26. **Boschi in situazioni speciali**: sono da considerare in "situazioni speciali" quei boschi che per loro natura proteggano i suoli dal sorrenamento sulle dune litoranee, quelli sulle creste dei monti al di sopra dei 1.000 m.s.m., ed in generale tutti i boschi situati in versanti con pendenza superiore al 60%, nonché i boschi ripari e quelli situati sulle cenge, falesie, terrazzi calcarei ed affioramenti rocciosi di notevole dimensione (tafoni granitici).

27. **Fasce parafuoco primarie**: sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite su crinali, alla base dei rilievi collinari o montani o in corrispondenza dei cambi di pendenza, perimetrali o interne a complessi boschivi e di larghezza compresa tra 25 e 50 metri; la superficie complessiva non deve superare l'1% della superficie del bosco protetto.

28. **Fasce parafuoco secondarie**: sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite nelle condizioni di cui al punto 27 e larghe tra 15 e 25 metri; la superficie complessiva non deve superare il 2% della superficie del bosco protetto.

29. **Fasce parafuoco terziarie**: come sopra ma con larghezza inferiore a 15 metri; la superficie complessiva non deve superare il 3% della superficie del bosco protetto.

30. **Turno**: periodo intercorrente tra una utilizzazione boschiva e quella successiva, la cui durata è definita per specie e per forma di governo; si esprime con la sigla T e, per turni doppi, tripli o multipli, con le rispettive sigle 2T, 3T, ... nT



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Allegato "B" – Schema di Domanda

Al Servizio Territoriale di _____

e p. c. al Comune di _____

Oggetto: Richiesta concessione godimento erbatico

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____

in via _____,

chiede

la concessione in godimento di erbatico, presso il Cantiere Forestale di _____

in località _____

Per quanto sopra dichiara di essere proprietario del seguente bestiame, per il quale si intende ottenere la presente concessione:

OVINI _____ CAPRINI _____ BOVINI _____ VITELLI _____

SUINI _____ EQUINI _____ ASINI _____

Il periodo per il quale si intende fruire della presente concessione si intende dal _____ al _____

compreso, per una durata complessiva di mesi n° _____ (max 6)

A tal fine allega:

- copia del registro di carico e scarico da cui risultano i capi per i quali si intende ottenere la presente concessione
- copia delle certificazioni veterinarie attestanti che i capi sono indenni da malattie infettive

Il sottoscritto dichiara che provvederà a custodire e condurre personalmente al pascolo il bestiame oggetto della presente richiesta

Il sottoscritto dichiara che per la custodia e conduzione al pascolo del bestiame provvederà il

Sig. _____ nato a _____ residente a _____

in via _____

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione ed accettare quanto disposto dal regolamento per l'uso dei terreni per attività pascolive e di attenersi a tutte le disposizioni contenute nel contratto di fida-pascolo, impartite dal personale preposto dell'Ente Foreste della Sardegna.

Per il pagamento procederà tramite:

pagamento mediante bollettino di c/c pagamento mediante bonifico bancario

pagamento mediante carta di credito/bancomat/internet

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Lì _____

Firma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Allegato “C”

PREZZIARIO

Ogni proprietario, autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli di cui all'art. 1, dovrà pagare per il diritto di fida i seguenti importi mensili per capo e per specie:

| Bovino | Equino | Caprino | Ovino | Suino | Vitelli | Asini |
|--------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|
| €2.00 | €3.00 | €0.30 | €0.30 | €0.80 | €1.00 | €0.70 |

I valori sopraccitati sono da intendersi al netto dell'I.V.A. di legge (20%).

L'aggiornamento dei prezzi avverrà ogni 3 anni, previa valutazione tecnica ed approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Allegato “D”

CONTRATTO PER CONCESSIONE IN GODIMENTO DI ERBatico A SCOPO PASCOLATIVO

C.F./F.D. _____

In esito alla domanda del _____ prot. n° _____ si concede, per il corrispettivo di Euro _____ oltre IVA al 20% pari a Euro _____ per un totale di Euro ____ (_____) al Sig. _____, residente a _____ in via _____, di far pascolare nella/e sezione _____ il bestiame sotto elencato alle condizioni appresso specificate, che il concessionario dichiara di accettare integralmente:

| <i>Specie del bestiame</i> | <i>Numero di capi</i> | <i>Costo mensile a capo</i> € | <i>Durata (mesi)</i> | <i>Importo concessione</i> € |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | IVA 20% | 0,00 |

Art. 1

La validità della concessione è subordinata alla dimostrazione mediante esibizione, presso gli uffici del Complesso Forestale competente, della ricevuta dell'avvenuto pagamento in originale, da noi predisposto, di Euro _____ da effettuarsi alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento. Il periodo di validità della concessione, riportato sul contratto, è inderogabile e l'area di pascolo è esclusivamente quella individuata e sottoscritta dal concessionario che pertanto è obbligato a mantenere il bestiame nell'area assegnata.

Art. 2

Il concessionario dovrà comunicare al personale preposto alla sorveglianza, il giorno e l'ora in cui intende introdurre il bestiame al pascolo. Il Pascolo di animali al di fuori dal periodo della concessione o dell'area assegnata è considerato pascolo abusivo pertanto perseguibile a norma del vigente Codice Penale;

Art. 3

Prima dell'immissione del bestiame al pascolo il concessionario dovrà esibire, al personale incaricato dell'U.G.B. competente, un certificato del servizio veterinario della ASL (ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni) dal quale risulti che i capi da introdurre sono immuni da



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

qualsiasi malattia infettiva. Nel caso dell'eventuale successivo manifestarsi di patologie contagiose, il concessionario dovrà isolare gli animali, informare entro le 24 ore il Servizio veterinario della ASL e il Servizio Territoriale competente dell'Ente e infine ottemperare alle misure di profilassi eventualmente prescritte.

Il pascolo, in particolare quello suino, dovrà in ogni caso rispondere scrupolosamente a quanto disposto dalle vigenti normative sanitarie.

In caso d'inosservanza si procederà alla revoca della concessione per tutto il bestiame, senza diritto al rimborso dei canoni pagati. La concessione di fida pascolo è subordinata alle vigenti leggi di Polizia Veterinaria.

Art. 4

Nel termine di tre giorni dalla immissione dei capi, il concessionario dovrà comunicare, alla competente U.G.B. le generalità delle persone eventualmente addette alla custodia del bestiame.

Art. 5

Nel termine indicato dal personale dell'Ente, il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione di apposite chiudende rustiche, atte a contenere il bestiame, in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio del suddetto personale.

Art. 6

Per la custodia dell'ovile e del bestiame è consentito avere cani da guardia, il cui numero non può essere superiore a 2 (due) unità. In osservanza dell'art. 4 della L.R. 18/5/94 n. 21 è assolutamente vietato detenere, all'interno delle aree gestite dall'Ente, cani per i quali non sia dimostrabile il titolo di proprietà mediante certificato d'iscrizione all'anagrafe canina.

La detenzione di cani dovrà comunque assicurare quanto previsto dalle vigenti norme sul benessere animale, in particolare Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, oltre alla verifica di:

- iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della L.R. 18/5/94 n. 21 e successive modificazioni
- assicurazione per danni contro terzi ai sensi dell'Ordinanza Min. Salute 12 dicembre 2006 (G.U. n. 10 del 13 gennaio 2007) e successive modificazioni.

Eventuali inosservanze di quanto sopra e del Regolamento di Polizia Veterinaria, saranno denunciate alle autorità competenti (Comune, Serv. Veterinario ASL).

Art. 7

È rigorosamente vietato al concessionario e/o suoi collaboratori:

- il pascolo nelle zone in attualità di coltura interessate da giovani rimboschimenti non affermati e in quelle percorse da incendio, secondo quanto sancito dall'art. 25 delle P.M.P.F. e art. 10 della L. 21 novembre 2000 n. 353, Legge quadro in materia d'incendi boschivi;
- abbandonare il bestiame e/o avvalersi per la custodia di soggetti di età inferiore agli anni 14;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

- introdurre animali non identificabili e contrassegnati secondo la normativa vigente;
- introdurre al pascolo un numero di capi maggiore e/o di specie diverse da quelle indicate nella concessione;
- procedere alla sostituzione degli animali anche se della medesima specie;
- realizzare qualsiasi recinzione e/o manufatto senza la preventiva autorizzazione del Servizio Territoriale dell'Ente competente territorialmente
- accendere fuochi
- asportare prodotti della foresta, sfrondare o potare alberi e arbusti, l'abbacchiatura di ghiande, castagne, noci, ecc,
- detenere strumenti o attrezzi atti a perseguire comportamenti illeciti.

Art. 8

La mancata osservanza anche di una sola prescrizione di cui ai precedenti articoli potrà comportare, ad insindacabile giudizio dell'Ente, la decadenza della concessione senza diritto alla restituzione, anche parziale, dei corrispettivi versati. In caso di danneggiamento il concessionario del bestiame sarà solidamente responsabile di eventuali danni arrecati. È prevista, in ogni caso, l'azione penale per i fatti che possano esserne soggetti.

Art. 9

L'Ente si riserva la facoltà di revocare, anche prima della scadenza, la concessione ove ciò corrisponda, a suo insindacabile giudizio, a imprescindibili esigenze connesse con l'attività istituzionale dell'Ente stesso.

Art. 10

L'Amministrazione dell'Ente si riserva di effettuare controlli e verifiche, ogni qualvolta si ritenga opportuno e/o necessario.

Art. 11

La presente concessione decorrerà dal giorno_____ e scadrà improrogabilmente il giorno_____

Art. 12

Il Concessionario DICHIARA di sollevare l'Ente Foreste da qualsiasi responsabilità per i danni di qualunque genere che potessero derivare allo stesso e ad eventuali persone addette alla custodia del bestiame, nonché al bestiame stesso per l'utilizzazione del pascolo, degli abbeveraggi o da eventi fortuiti o di forza maggiore. DICHIARA inoltre di liberare l'Amministrazione da ogni ipotetica pretesa sia di carattere risarcitorio per eventuali infortuni e malattie nonché di carattere retributivo per l'attività svolta nell'ambito della concessione in godimento di erbatico.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Art. 13

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del fatto che i terreni gestiti dall' Ente costituiscono l'elemento strumentale indispensabile per il perseguimento dei fini, di preminente interesse pubblico, che l' Ente stesso deve perseguire a norma della legge istitutiva. Dichiara pertanto di accettare, senza riserva alcuna, il godimento eccezionale e temporaneo del pascolo assentito con la presente concessione e di rinunciare, come rinuncia, a qualunque atto, azione, rivendicazione o protesta, incompatibile con la destinazione a finalità pubbliche assegnata ai suddetti terreni dalla richiamata legge istitutiva. Il concessionario, ai fini e per gli effetti di cui all' art.1341 del Codice Civile, dichiara di conoscere e di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.

_____ li, _____

**Per accettazione
Il concessionario**

Il Direttore del Servizio

aa/bb